SENTENZA DELLA CORTE
1° ottobre 1991 *

Nella causa C-64/90,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. I. Pernice, membro del servizio giuridico, e dalla sig.ra G. Pons, funzionario francese messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dal sig. P. Pouzoulet, vicedirettore degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, e dal sig. M. Giacomini, segretario degli Affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, e dalla sig.ra Duchêne, in qualità di agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince-Henri,

convenuta,

causa avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato entro i termini prescritti tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 85/779/CEE, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU L 229, pag. 30), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G. C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. Grévisse, M. Zuleeg e P. J. G. Kapteyn, giudici,

(motivazione non riportata)

* Lingua processuale: il francese.

dichiara e statuisce:

1) **La Repubblica francese, non avendo adottato entro i termini prescritti tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/779/CEE, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.**

2) **La Repubblica francese è condannata alle spese.**